

Oggetto: SIAE: Manifestazioni non gratuite

Alla luce delle numerose e confuse telefonate che ogni giorno mi pervengono dalle nostre amate Pro Loco, ho deciso in totale libertà di mettere nero su bianco per chiarire con molta umiltà e dedizione ancora una volta i termini presenti nella nostra importante convenzione con la SIAE, che ricordo è attiva sin dal 2 giugno 1999.

Dato per certo che un **evento gratuito** è tale quando per affrontarne le spese necessarie all'allestimento vengono utilizzati soldi avuti per **fini istituzionali** (tesseramento dei Soci, elargizioni da Enti Pubblici, ecc.), l'**evento non gratuito** è tale perché per effettuarlo vengono utilizzati fondi avuti sia in chiave commerciale e con sfaccettature di introiti diversi, che con la partecipazione del pubblico allo stesso (ingresso col biglietto, acquisto di alimenti e bevande, ecc.).

Fatto questo logico preambolo, vedo ora di addentrarmi nei meandri dell'articolo 5 della vigente convenzione " Compensi per manifestazioni non gratuite "; **desidero però precisare con determinazione assoluta che la suddetta convenzione ha come presupposto la presenza di musica tutelata SIAE, in mancanza di detta musica tutelata, nulla è dovuto alla SIAE;**

l'obbiettivo primario che mi sono posto è quello di fare luce e chiarire tutti gli aspetti che quotidianamente mi vengono formulati.

Il suddetto articolo inizia con il trattare l'**ingresso del pubblico all'evento con la bigliettazione** (abbonamento), dove sull'importo deciso dalla Pro Loco organizzatrice, purificato dell'IVA, viene calcolato interamente il DEM (Diritto di Esecuzione Musicale ovvero Diritto d'Autore) del **10%** sull'ammontare netto derivante dalla vendita dei biglietti.

Si passa poi alla **somministrazione di alimenti e bevande**, sia attraverso la vendita dei biglietti che del costo della sola somministrazione in **contemporanea alla musica**.

La convenzione precisa chiaramente che il **50%** dell'incasso attraverso le forme su citate diventa imponibile per il calcolo del DEM 10%.

Per la **raccolta di oblazioni specifiche per la manifestazione**, il DEM del 10% va calcolato sul **70%** dell'importo introitato al termine dell'attività economica effettuata.

Sul **45%** degli introiti costituiti da erogazioni attraverso un **rapporto contrattuale con gli enti pubblici** (es.: **sponsorizzazioni a scopo turistico, di prodotti locali o prestazioni di servizio**) va applicato il 10% di DEM, (calcolo della percentuale di detrazione = 50% + il 10% del 50% - art: 8 – Riduzioni, per un totale del 55%).

Sul **45%** dei proventi derivanti da **contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati**, va applicato il 10% di DEM (calcolo della percentuale di detrazione = 50% + il 10% del 50% - art: 8 – Riduzioni, per un totale del 55%).

Sul **35%** degli introiti costituiti da **contributi e sovvenzioni erogati con carattere di liberalità dallo Stato, da enti pubblici o da enti privati**, va applicato il 10% di DEM (es.: **carnevali, sagre, ecc.**).

Enunciata tutta la casistica presente in convenzione, desidero ora fare alcune importanti e doverose precisazioni:

1) Come avrete avuto modo di appurare, il sostantivo “ **pubblicità** “ non compare in nessun componente previsto dalla vigente convenzione. Questo significa chiaramente che gli introiti avuti per qualsiasi manifestazione da pubblicità **non vanno a fare imponibile per il DEM**. La condizione primaria è la **corretta compilazione della fattura emessa dalla Pro Loco con arrecante la dicitura “ pubblicità “**.

2) Con il termine “ **pubblicità** “ si intende quella forma di comunicazione a pagamento, che l’imprenditore sostiene al fine di portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, col tentativo di stimolarne l’intensificazione della domanda da parte del mercato. La pubblicità è quella presente sulle brochures, sui volantini, sulle locandine, ecc..

3) La definizione di “ **sponsorizzazione** “ presente nel nostro ordinamento giuridico è la seguente:

“ ogni contributo in beni o servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine “.

Morale, fra l’organizzatore ed il soggetto erogante ci deve essere un contratto di sponsorizzazione che ne definisce l’attività voluta per quell’evento. **La fattura emessa dalla Pro Loco deve chiaramente riportare la dicitura “ sponsorizzazione “**.

4) Erogazione annuale per “ **fini istituzionali alla Pro Loco** “ da enti pubblici. Questo ci consente di non trovare la fatidica detrazione del 4% alla fonte sul contributo erogato dall’ente pubblico per l’evento calendarizzato. Non va a fare imponibile per il calcolo del DEM e ci consente di utilizzare detto importo nel modo migliore per l’organizzazione dell’evento programmato. A titolo di cronaca, mi permetto di precisare che i fini istituzionali sono i dettami presenti nei primi articoli degli statuti. Preciso inoltre che, se da parte dell’ente pubblico viene richiesto un documento che giustifichi l’utilizzo di detto importo erogato, la Pro Loco può tranquillamente emettere uno specifico “ bilancio analitico “ dell’evento interessato.

5) Annotazione dei proventi sul **Mod. 1026 SIAE**. Essendo i Mandatari SIAE dei verificatori dell’Agenzia delle Entrate, ed avendo loro il compito di effettuare la correttezza e la coerenza dei dati contabili ai fini della Legge 398/1991, occorre utilizzare correttamente le varie colonne previste dal suddetto modulo, indicando chiaramente le varie tipologie degli importi ivi riportati

(Importo derivante dalla sola somministrazione di alimenti e bevande - - importo derivante dalla somministrazione di alimenti e bevande connesso alla musica tutelata SIAE, ecc.). Solo l'importo della seconda dicitura va a fare imponibile per il 50% per il calcolo del DEM.

Ricordo infine che la Pro Loco associata UNPLI per beneficiare correttamente della suddetta convenzione, deve esibire la tessera di affiliazione UNPLI dell'anno in corso associata alla copia dell'autorizzazione comunale dell'evento ed infine tutta la documentazione utile, contabile/contrattualistica, necessaria per la verifica degli importi dichiarati.

Il Compenso DEM verrà determinato applicando correttamente e coerentemente la percentuale propria delle tipologie su esposte, salvaguardandone i MINIMI previsti nella tabella per manifestazioni non gratuite.

Mi permetto ancora una volta di rammentarVi che tutta questa importante normativa è stata dal sottoscritto raggruppata nel “ **SIAE: Memorandum per le Pro Loco d'Italia** “ spedito in CD alcuni anni or sono con la rivista “ Arcobaleno “. Ricordo pure che è reperibile sul sito www.unpli.info al capitolo SIAE.

Naturalmente io sono sempre a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti necessari alla verifica della corretta entità di spesa da versare alla SIAE quando vengono organizzati ed effettuati eventi di natura musicale da questa tutelata.

Concludo, chiedendoVi cortesemente di divulgare alle Vostre Pro Loco questa mia comunicazione e se lo desiderate i miei recapiti telefonici (Cell. 333/2509934) e di posta elettronica (e-mail: mariobaroneunpli@alice.it).

Con stima e cordialità.

Mario Barone

Commissione Paritetica SIAE - UNPLI